

Direzione: SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00572 del 11/06/2026

Proposta n. 1476 del 10/06/2026

Oggetto:

Disciplinare per la stipula di convenzioni non onerose a favore dei dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio, di cui alla determinazione 25 gennaio 2023, n. A00025. Modifica Disciplinare e Schema di Convenzione.

Proponente:

Estensore	MINGIACCHI MARIA CHIARA	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile del procedimento	MINGIACCHI MARIA CHIARA	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	B. DOMINICI	_____ <i>firma digitale</i> _____

Firma di Concerto

LA DIRETTRICE

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 24 e 53;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, in particolare Titolo IX, Capo II;

VISTA la determinazione 24 febbraio 2026, n. A00095 (Istituzione delle aree presso il Consiglio regionale del Lazio. Revoca della determinazione 21 luglio 2023, n. A00401 e successive modifiche) e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 20 gennaio 2026, n. D00003, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 gennaio 2026, n. U0007, è stato conferito alla dott.ssa Barbara Dominici l'incarico di direttrice del servizio "Amministrativo";

VISTA la determinazione 25 gennaio 2023, n. A00025 ("Adozione del Disciplinare per la stipula di convenzioni non onerose a favore dei dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio") con la quale si è proceduto, contestualmente all'adozione del suddetto *Disciplinare*, con i comprensivi allegati I (Proposta sottoscrizione Convenzione) e II (Schema di Convezione);

VISTA la nota trasmessa dal dott. Federico Punzo, Presidente del CUG, prot. R.U. n. 0021014 del 10 settembre 2024, con la quale si invita l'Amministrazione a modificare il comma 3 dell'articolo 5 del Disciplinare, trasmettendo la proposta di modifica al comma medesimo;

VISTA la proposta di modifica, con la quale prevede la sostituzione del vigente comma 3 con il seguente: «Delle proposte di cui al comma 1 e delle risultanze della fase istruttoria è data comunicazione al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Consiglio regionale del Lazio»;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica del comma 3 dell'articolo 5 del citato disciplinare;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e successive modifiche.

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di apportare al “Disciplinare per la stipula di convenzioni non onerose a favore dei dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio” di cui alla determinazione 25 gennaio 2023, n. A00025, la seguente modifica:
 - il comma 3 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente comma: “Delle proposte di cui al comma 1 e delle risultanze della fase istruttoria è data comunicazione al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Consiglio regionale del Lazio”;
2. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sull’intranet del Consiglio regionale del Lazio.

Dott.ssa Barbara Dominici



**DISCIPLINARE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI NON ONEROSE
A FAVORE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO**

Art. 1
(Oggetto)

1. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il Consiglio regionale del Lazio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, intende disciplinare le modalità e termini per la stipula di convenzioni non onerose a favore dei dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio, che favoriscano una migliore conciliazione dei tempi vita - lavoro e il suo benessere.

Art. 2
(Convenzione non onerosa)

1. Ai fini del presente disciplinare, per convenzione non onerosa si intende un accordo stipulato tra il Consiglio regionale del Lazio e una persona fisica o giuridica (di seguito proponente), senza alcun tipo di onere per l'Amministrazione, con il quale sono disciplinate condizioni di maggiore favore che il proponente, nello svolgimento della propria attività professionale o commerciale, intende praticare a favore dei dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio.

Art. 3
(Finalità e settori di intervento)

1. L'amministrazione, con il presente disciplinare, si pone l'obiettivo di raccogliere l'interesse di persone fisiche o giuridiche che siano disponibili a sottoscrivere convenzioni non onerose volte ad offrire ai dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio, sconti e/o tariffe agevolate per l'acquisto, presso la città di Roma e/ o in altre località nell'ambito del territorio regionale, di beni o servizi, nei vari settori o categorie merceologiche/servizi, sinteticamente di seguito indicate:

- a) Cultura: cinema, teatri, musei, gallerie d'arte, librerie ed abbonamenti a quotidiani, riviste e abbonamenti pay tv;
- b) Sport e tempo libero: palestre, piscine e centri sportivi, centri ricreativi che propongono corsi per il tempo libero;

- c) Servizi di ristoro: ristoranti, pizzerie e tavole calde, gelaterie, pasticcerie, in particolare, nelle vicinanze delle sedi dell'Amministrazione, servizi di catering;
- d) Servizi medico-sanitari e assistenziali: laboratori di analisi, centri diagnostici polispecialistici, centri di riabilitazione e di fisioterapia, servizi di assistenza domiciliare, attività commerciali per la fornitura e il noleggio di presidi sanitari, farmacie e parafarmacie;
- e) Servizi formativi ed educativi: asili nido, scuole dell'infanzia, ludoteche, campi-scuola, centri estivi, scuole di musica o di lingua, università, servizi di studio assistito, servizi di assistenza all'infanzia;
- f) Servizi finanziari e assicurativi: polizze vita, responsabilità civile ed altri rami;
- g) Servizi di mobilità: servizi di car sharing, acquisto e noleggio di veicoli, anche a motore, biciclette, bici elettriche e/o altri mezzi di trasporto ecologici;
- h) Servizi nel settore della grande distribuzione organizzata: supermercati, centri commerciali e outlet;
- i) Servizi ricreativi e di svago: agenzie di viaggi e turismo, tour operator e catene alberghiere, stabilimenti balneari;
- l) Altri servizi: servizi e forniture informatiche, agenzie di servizi, concessionarie auto/moto, e altri servizi non rientranti nell'elencazione precedente.

Art. 4

(Istanza di proposta di convenzionamento, requisiti)

1. I soggetti interessati devono presentare apposita istanza utilizzando il modello di proposta di convenzionamento di cui all'**allegato 1** al presente disciplinare, nel quale dovranno essere specificate tutte le informazioni ivi contenute e, in particolare, quali sono le condizioni di maggior favore offerte ai dipendenti in servizio rispetto a quelle comunemente praticate.
2. Nell'istanza di proposta di convenzionamento suddetta il proponente dovrà specificare tutti i servizi e i prodotti prestati, riportando il listino prezzi praticato al momento della richiesta ed indicare il prezzo più vantaggioso e/o lo sconto offerto in favore dei dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio. Inoltre, il proponente dovrà riportare nella proposta se le scontistiche e/o agevolazioni potranno essere applicate anche su prodotti già in promozione, nonché l'estensione ad eventuali familiari.
3. Al momento della presentazione dell'istanza di proposta di convenzionamento è necessario che il proponente sia in possesso dei requisiti come di seguito indicati:
 - non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - non essere in corso al momento della presentazione della proposta, ovvero di non in correre successivamente stipula della convenzione, in elementi tali da far venire meno i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività prestata, ovvero comunicare tali eventi nel corso della durata della convenzione al fine di risolvere la stessa.
4. La presentazione dell'istanza non costituisce titolo per avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione, che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non pervenire alla stipula della convenzione.

Art. 5

(Valutazione delle proposte di convenzionamento)

1. L'attività istruttoria utile alla valutazione delle proposte di convenzionamento inoltrate all'Amministrazione è svolta dal Servizio Amministrativo il quale potrà riservarsi di richiedere integrazioni o ulteriore documentazione ritenute utili.
2. In base all'offerta pervenuta e ai requisiti richiesti, il Servizio Amministrativo, dunque disporrà:
 - la raccolta delle istanze pervenute;
 - la valutazione dei requisiti minimi richiesti;
 - la permanenza dell'interesse;
 - la successiva stipula della convenzione;
 - l'inserimento delle convenzioni nell'elenco pubblicato sull'Intranet del Consiglio regionale del Lazio.
3. Delle proposte di cui al comma 1 e delle risultanze della fase istruttoria viene data comunicazione al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Consiglio regionale del Lazio.

Art. 6

(Stipula della convenzione)

1. La convenzione, redatta sulla base dello schema di convenzione di cui **allegato 2**, al presente disciplinare, è sottoscritta per l'Amministrazione dal Direttore del servizio Amministrativo, che provvede a darne divulgazione a tutti gli interessati

Art. 7

(Durata e principi regolatori)

1. La convenzione avrà in ogni caso durata biennale e decorre dal giorno della sottoscrizione con facoltà di rinnovo previo accordo tra le parti.
2. La convenzione non vincola in alcun modo il Consiglio regionale e può essere revocata o sospesa o modificata per sopravvenute esigenze, senza che i proponenti possano avanzare alcuna pretesa.
3. Il Consiglio regionale è sollevato da ogni responsabilità in ordine alla corretta applicazione degli sconti, delle varie agevolazioni da parte dei proponenti.
4. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di recedere dalla Convenzione nei casi di seguito indicati, qualora:
 - il Proponente incorra in elementi tali da far venire meno i requisiti per la stipula della convenzione medesima, ovvero necessari per l'esercizio della prestazione offerta;
 - il Proponente perda la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - il Proponente non fornisca, o non sia più in grado di fornire, prodotti/servizi in maniera più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni praticate sul mercato;

- sia venuto meno l'interesse da parte dell'Amministrazione al mantenimento della Convenzione, ovvero sia intervenuta una valutazione di non convenienza della Convenzione in base ad una situazione sopravvenuta;
- sia emersa una situazione di conflitto di interesse tra Amministrazione e Proponente;
- nell'esecuzione della Convenzione si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all'immagine del Consiglio regionale del Lazio.

5. L'Amministrazione non potrà, in alcun caso, essere ritenuta responsabile, nemmeno indirettamente, per i rapporti che si instaureranno tra il proponente e i singoli dipendenti e da ogni altro qualsiasi onere derivante.

6. L'adesione a qualsivoglia convenzione è completamente gratuita e non comporta alcuna aspettativa o obbligo in capo all'Amministrazione. Le agevolazioni non danno diritto ad alcuna forma di rimborso o rivalsa nei confronti del Consiglio regionale.

7. La conclusione delle convenzioni non autorizza in alcun modo il proponente ad utilizzare il logo e spendere il nome della Consiglio regionale per nessuna finalità, tanto meno commerciali o pubblicitarie.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Allegato II



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Convenzione non onerosa a favore del personale in servizio presso il Consiglio regionale del Lazio

Il Consiglio regionale del Lazio, (di seguito denominato Amministrazione) con sede in Roma, via della Pisana, n. 1301, codice fiscale n. 80143490581, rappresentato, ai fini della presente Convenzione, dal Direttore del Servizio “Amministrativo”, _____ domiciliato/a, per la carica in Roma, via della Pisana, n. 1301 - 00163 Roma;

E

la società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica _____ con sede legale in _____, codice fiscale o partita Iva n. _____, in persona del proprio rappresentante legale _____, nato/a a _____ il _____ C.F. _____ di seguito il Proponente;

PREMESSO

che la società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica _____ ha proposto una stipula di una convenzione non onerosa a favore dei dipendenti di questa Amministrazione, escludendo comunque qualsivoglia onere o obbligo di qualsiasi natura a carico dell’Amministrazione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. La presente Convenzione disciplina le condizioni ed i termini che il Proponente è disponibile ad offrire, al personale in servizio, riguardanti sconti e/o tariffe agevolate per l’acquisto di beni o servizi e/o altri diversi vantaggi nel settore di pertinenza.
2. Il Proponente si impegna a rispettare le condizioni indicate nell’Allegato 1, parte integrante della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel predetto allegato.
3. Il Proponente assume, in proprio, ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o, comunque, inadempimenti o illeciti compiuti nell’esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 2

1. I dipendenti dell'Amministrazione che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente e saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione.
2. Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all'Amministrazione tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte dei dipendenti dell'Amministrazione, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero al Proponente per prestazioni o servizi erogate in virtù della presente Convenzione.

Art. 3

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite presso la sede e ai recapiti indicati dal Proponente nell'Allegato 1, parte integrante della presente Convenzione. Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente, in forma scritta, eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati nell'Allegato 1.

Art. 4

1. È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli articoli sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
2. Salvo quanto disposto dal primo capoverso, il Consiglio regionale del Lazio si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione nei casi di seguito indicati, qualora:
 - il Proponente incorra in elementi tali da far venire meno i requisiti per la stipula della convenzione medesima, ovvero necessari per l'esercizio della prestazione offerta;
 - il Proponente perda la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - il Proponente non fornisca, o non sia più in grado di fornire, prodotti/servizi in maniera più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni praticate sul mercato;
 - sia venuto meno l'interesse da parte dell'Amministrazione al mantenimento della Convenzione, ovvero sia intervenuta una valutazione di non convenienza della Convenzione in base ad una situazione sopravvenuta;
 - sia emersa una situazione di conflitto di interesse tra Amministrazione e Proponente;
 - nell'esecuzione della Convenzione si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all'immagine del Consiglio regionale del Lazio.
3. In ogni caso, il recesso non incide sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e non può determinare e/o giustificare la modifica unilaterale, da parte dell'esecutore della prestazione, delle condizioni praticate ai dipendenti dell'Amministrazione.

Art. 5

1. La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Amministrazione e avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti. In attesa di un rinnovo, è facoltà del Proponente l'applicazione delle condizioni previste dalla Convenzione anche dopo la scadenza della stessa.

2. La conclusione delle convenzioni non autorizza in alcun modo il proponente ad utilizzare il logo e spendere il nome della Consiglio regionale per nessuna finalità, tanto meno commerciali o pubblicitarie

Art. 6

È espressamente accettato e convenuto che, in capo all'Amministrazione, non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti del Proponente e dei dipendenti dell'Amministrazione che derivi dalla presente Convenzione, ovvero dagli accordi intervenuti e ogni altro documento riferibili alla medesima.

Art. 7

Agli effetti della presente Convenzione, il Consiglio regionale del Lazio elegge il proprio domicilio in Roma, via della Pisana, n. 1301, 00163 Roma e il Proponente _____ presso la propria sede legale in _____.

Ogni comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà quindi indirizzata:

Quanto al Consiglio regionale del Lazio: servizioamministrativo@regione.lazio.it

Quanto al Proponente: _____.

Art. 8

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di ROMA.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il Consiglio regionale del Lazio

Per il Proponente

La Direttrice del Servizio "Amministrativo"

Roma, _____